

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA

L' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, nel seguito l' AGENZIA con sede in Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in via del Policlinico, 2, (C.F. 96443320583) rappresentata dal Direttore Ing. Domenico De Bartolomeo nato a Roma il 19 giugno 1960.

### E

L'Automobile Club Italia (di seguito denominato ACI), con sede in Roma Via Marsala n. 8 cap 00185, C.F. 00493410583 e P.I. 00907501001, rappresentato dal Presidente ing. Angelo Sticchi Damiani

### E

la Fondazione Filippo Caracciolo (di seguito denominato "Fondazione") con sede e domicilio fiscale in Via Solferino, 32 - 00185 Roma, (Codice Fiscale 97135220586 – Partita IVA:07859931003) nella persona della d.ssa Giuseppina Fusco, ivi domiciliata per la carica, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante;

### PREMESSO CHE

- l' AGENZIA svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario e, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre che dei sistemi di trasporto ad impianti fissi. In particolare, ai sensi del decreto-legge n. 109/2018 (cd. Decreto Genova), nell'ambito delle infrastrutture stradali, l' Agenzia, fra l'altro:
  - o esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza;

- promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificate da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
  - svolge alcune delle attività nell'ambito del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 relativo alla gestione della sicurezza delle infrastrutture, tra le quali: stabilire modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura; curare la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n.35 del 2011 nonché' la relativa attività di formazione; provvedere alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché' alla classificazione della sicurezza della rete esistente, anche al fine di definire criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettuare le ispezioni di sicurezza con le modalità previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; sovrintendere alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
  - adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;
  - svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
- l'ACI, ente strumentale dello Stato, nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell'assetto del territorio collabora, con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio e alla soluzione dei problemi in linea con i principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile e precisamente;
- automotive: istruzione ed educazione nel settore della mobilità;
  - sistemi e network di trasporto sostenibile;
  - promozione dello sport automobilistico;
  - utilizzo dei fondi europei;
- l'impegno di ACI è volto a generare e diffondere la cultura della mobilità in sicurezza, attraverso:
- la tutela delle persone in movimento;
  - la realizzazione di studi e ricerche applicati alla mobilità sostenibile nel rispetto dell'ambiente e delle generazioni future;
  - lo studio e la progettazione di soluzioni idonee a un corretto sviluppo delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto;
  - la progettazione e realizzazione di strumenti di formazione e informazione rivolti alla collettività.

- l'ACI, nella seduta del 20 febbraio 2019, con delibera del Comitato esecutivo ha istituito una Struttura di missione denominata "Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo" con sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo;
- la Fondazione Filippo Caracciolo, centro studi di riferimento della Federazione ACI, è un ente di ricerca senza fini di lucro, istituito da ACI, fondatore permanente. Persegue lo scopo di promuovere e realizzare gli studi e la ricerca scientifica nel campo della mobilità, con particolare riferimento alla sicurezza, all'accessibilità e alla tutela dell'ambiente. Si avvale dell'apporto del suo Comitato Scientifico, composto da numerosi esponenti del mondo accademico, di comprovata autorevolezza;

Nell'ambito del settore di propria competenza la Fondazione Caracciolo:

- elabora e pubblica studi e ricerche;
- organizza tavoli tematici, convegni e seminari;
- promuove e organizza iniziative formative ed eventi di divulgazione scientifica;
- collabora con Università, Istituti ed Enti di ricerca;

Tutto ciò premesso,

- appare coerente con le finalità delle Parti contraenti attivare una specifica collaborazione mediante l'utilizzo delle risorse umane e tecnico-strumentali già esistenti presso le rispettive strutture, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e del sistema ferroviario nazionale con particolare riferimento ai fenomeni connessi alla prevenzione della incidentalità stradale.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Con il presente Accordo, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata al perseguimento degli obiettivi comuni di ricerca, in particolare:

- sviluppo di sistemi di raccolta, elaborazione e sistematizzazione dei dati utili per migliorare le conoscenze sul traffico, sull'incidentalità stradale e sugli infortuni stradali, tenendo conto anche dell'impatto su alcuni settori lavorativi a maggior rischio, attraverso l'analisi di dati disponibili ai fini del raggiungimento degli specifici obiettivi istituzionali delle Parti;

- studio e promozione di ricerche finalizzate alla promozione dell'educazione stradale e sensibilizzazione sulla problematica della sicurezza stradale stimolando la messa in atto di iniziative di riduzione del rischio, favorendo un approccio responsabile alla strada e alla guida e stimolando un'attenta e consapevole riflessione sui rischi e sui pericoli relativi all'uso dei veicoli, anche attraverso l'utilizzo e lo sviluppo finalizzato all'uso delle nuove tecnologie e metodologie per la ricerca e la formazione, promuovendo in particolare le infrastrutture stradali «che perdonano l'errore» (forgiving roads), ossia quelle infrastrutture che, al verificarsi di errori di guida, riducano la gravità dell'incidente;
- Progettazione e realizzazione di progetti sperimentali di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza ferroviaria, stradale e autostradale presso le Istituzioni scolastiche e altri soggetti che possano rendersi utili a mediare il messaggio della sicurezza ferroviaria verso i possibili utenti, ricercando sinergie con gli operatori dei settori per correggere gli errati comportamenti da parte degli utenti di tali sistemi di trasporto.
- studio e promozione di ricerche finalizzate alla diffusione e utilizzo operativo di sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, alla simulazione del traffico multimodale e all'individuazione di soluzioni per elevare la resilienza della rete, alla determinazione degli indicatori caratteristici dello stato di sicurezza dell'infrastruttura e dei sistemi di comando, controllo e segnalamento.
- studio e promozione di ricerche finalizzate allo sviluppo di strumenti applicativi per facilitare l'implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza e di soluzioni informative corrispondenti che consentano anche di rendicontare l'evoluzione delle prestazioni nel tempo;
- promozione di specifiche attività di trasferimento dei risultati di ricerca, divulgazione dei risultati mediante pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali, diffusione della conoscenza anche attraverso iniziative di informazione/formazione nei settori di interesse;
- individuazione di interventi per la promozione degli investimenti nei settori stradale e ferroviario, anche attraverso la gestione di programmi e interventi cofinanziati da risorse comunitarie e/o nazionali, nelle forme previste dai regolamenti comunitari e/o normativa nazionale vigenti in materia;
- studio, ricerca e promozione di nuovi modelli di mobilità urbana finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e per uno sviluppo trasportistico sostenibile, con particolare attenzione all'utenza vulnerabile;
- studio e ricerca nel settore della guida autonoma e della relativa implementazione delle dotazioni infrastrutturali, per esempio, definendo specifiche comuni volte all'effettiva leggibilità e visibilità della segnaletica orizzontale e verticale.

## **Art. 2**

### **Referenti**

1. I Referenti per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo sono:
  - per l'AGENZIA, il Direttore o suo delegato;
  - per ACI-il Segretario Generale o suo delegato;
  - per Fondazione Caracciolo, il Presidente o suo delegato
2. Le Parti potranno avvalersi delle strutture dipendenti dai rispettivi Enti.

## **Art. 3**

### **Oneri ed impegni delle Parti**

Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione scientifica tra le Parti sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture.

Ciascuna Parte provvederà a:

- condividere e rendere disponibile alle altre Parti, il proprio materiale tecnico ossia documenti sotto qualsiasi forma, data base, di cui è titolare, o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi che dovessero risultare necessari per lo svolgimento del presente Accordo, nel rispetto della normativa sulla privacy e trattamento dei dati personali, richiamata all'art. 11 del presente Accordo, e compatibilmente con le norme previste dal Sistema Statistico Nazionale e dal vigente Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI;
- consentire al personale delle altre Parti l'accesso ai locali nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti e l'utilizzo delle attrezzature, anche di tipo informatico, presenti nei propri Laboratori che dovessero risultare necessarie per lo svolgimento della presente collaborazione.

Le Parti, inoltre, si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi regionali, nazionali e internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

## **Art.4**

### **Durata**

La durata del presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, viene fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione.

Il presente Accordo potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso delle controparti.

Alla scadenza dell'Accordo i Referenti potranno redigere una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

## **Art. 5**

### **Modifiche**

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Accordo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante Atto Integrativo sottoscritto dalle Parti.

## **Art. 6**

### **Recesso unilaterale**

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

## **Art. 7**

### **Divulgazione dei risultati**

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca verranno effettuate previa intesa tra le Parti purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie – classificate come tali mediante l'apposizione della dicitura “riservato” o “confidenziale” o simile-derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni per tutta la sua durata.

Non sono considerate informazioni confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio prima della loro comunicazione all'altra Parte.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

## **Art. 8**

### **Proprietà intellettuale**

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del presente Accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Per tutta la durata del presente accordo le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell'effettivo apporto inventivo delle Parti.

## **Art. 9**

### **Copertura assicurativa**

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente atto.

## **Art. 10**

### **Sicurezza sul lavoro**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs.

n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle Parti si reca presso la sede di un'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di tutte le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.

#### **Art. 11**

##### **Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Art. 12**

##### **Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

#### **Art. 13**

##### **Foro competente**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

#### **Art. 14**

##### **Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della



tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ACI  
Il Presidente  
*Ing. Angelo Sticchi Damiani*  
**Angelo Sticchi Damiani**

Firmato il 14/12/2021

Per la Fondazione Caracciolo  
Il Presidente  
*Dott.ssa Giuseppina Fusco*

Firmato digitalmente da: Giuseppina Fusco  
Data: 15/12/2021 14:34:02

Per l'AGENZIA  
Il Direttore  
*Ing. Domenico De Bartolomeo*



DOMENICO DE  
BARTOLOMEO  
13.12.2021  
16:32:47  
GMT+01:00

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82.